

## Legge Regionale 13/06/1958, n. 4

### “Norme per l’esecuzione di opere pubbliche”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 26 del 26/07/1958]

#### CAPO I OPERE PUBBLICHE

##### Art. 1

L’amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell’Assessorato ai lavori pubblici, opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali, comprese nelle seguenti categorie:

1. opere igieniche;
2. edilizia scolastica;
3. impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica;
4. edilizia popolare;
5. sedi comunali e provinciali;
6. edifici di culto; <sup>[1]</sup>
7. edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza;
8. sistemazione di piste per aeromobili destinati a servizi civili d’interesse regionale;
9. apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitanti. <sup>[2]</sup>

La Giunta Regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici.

... *omissis* ...

##### Art. 4

L’approvazione dei progetti spetta all’Assessore regionale ai lavori pubblici.

Per i progetti di opere igieniche è sentito il parere dell’Assessore regionale all’igiene e sanità ; per i progetti di opere di edilizia scolastica è sentito il parere dell’Assessore regionale all’igiene e sanità , e dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci milioni è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici. <sup>[3]</sup>

... *omissis* ...

---

<sup>[1]</sup> Vedi gli artt. 1 e 2 L.R. 2/03/1961, n. 5.

<sup>[2]</sup> Comma così modificato dall’art. 10 del L.R. 27/11/1961, n. 19.

<sup>[3]</sup> Punto così aggiunto dall’art. 10 del L.R. 27/11/1961, n. 19.